

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 988**PROPOSTA DI LEGGE**

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TARGETTI, AMADEI, CALAMANDREI, CARPANO-MAGLIOLI, FERRANDI,  
GHISLANDI, GUADALUPI, PAOLUCCI, GERACI, AZZI, CAPACCHIONE,  
CACCIATORE, SANSONE, BERNARDI, NASI, CERABONA, DONATI,  
COSTA, BELLONI***Annunziata il 16 dicembre 1949***Delega al Presidente della Repubblica per la concessione  
di amnistia e di indulto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta, che sottoponiamo al vostro esame, di delegazione al Presidente della Repubblica per concedere amnistia ed indulto, si ispira a concetti e si prefigge scopi che confidiamo debbano incontrare il vostro consenso.

La concessione di un'amnistia per tutti i reati puniti con un massimo di sei anni di reclusione, è giustificata dalla considerazione che nel dopoguerra, periodo di difficile delimitazione nei riguardi del perturbamento economico e psichico prodotto dagli eventi bellici, numerosissime sono state le violazioni delle leggi penali dovute prevalentemente a fattori ambientali.

Né vanno dimenticate le difficoltà, spesso insuperabili, di assicurarsi leciti mezzi di sussistenza per molti che la guerra aveva direttamente o indirettamente travolti.

Non va neppure omissa il rilievo che l'eccezionale aumento di reati dovuti a questa anormale situazione ha portato negli uffici giudiziari tale congestione che essi non potranno mai riacquistare un regolare funzionamento se, col concorso di altre provvidenze, non interviene un fatto, come quello da noi proposto, che estingua l'azione penale per i reati di minore gravità che costituiscono

il massimo ingombro per l'attività giudiziaria.

L'atto di clemenza che noi proponiamo trova infine la sua ragione giuridica e morale anche nella lamentata sopravvivenza delle pene stabilite dal Codice penale fascista, in gran parte eccessive e prive, nel loro cieco rigore, di ogni giustificazione, sia giuridica che psicologica.

L'amnistia di cui al n. 2, con le indicate limitazioni di tempo e di persona provvede ad evitare che per erronee interpretazioni di antecedenti provvedimenti di clemenza, o per lacune ed imperfezioni di legge, continuino ad essere oggetto di persecuzione penale fatti commessi in occasione della Resistenza da chi vanta di fronte al Paese tante ragioni di gratitudine per quanto ha fatto, ha dato e sofferto per la causa della libertà.

La terza ipotesi di amnistia limitata ai lavoratori della terra, non fa che accogliere inviti sinora non ascoltati, voti non ancora esauditi, che da più di un anno sono stati espressi nei due rami del Parlamento da uomini di diversa fede politica e sono stati persino concretati in proposte di legge che non sono mai arrivate neppure all'esame degli organi istruttori parlamentari.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A complemento logico e naturale dell'amnistia, si propone la concessione di un condono.

Nella certezza della comune convinzione che atti ispirati a sentimenti di giustizia e di umana comprensione possano efficacemente

contribuire a rendere più sereni gli animi anche negli inevitabili contrasti politici e sociali, affidiamo, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1°) per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo ai sei anni, oppure una pena pecuniaria;

2°) per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 1945 che siano stati determinati anche in parte da moventi politici, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943, abbia partecipato con reparti militari regolari o irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi contro le truppe tedesche, ovvero abbia anche isolatamente, come civile o come militare, compiuto atti diretti a danneggiare l'attività delle truppe tedesche o di coloro che ad esse prestarono aiuto e assistenza;

b) di chi abbia la qualifica, riconosciuta a norma delle vigenti leggi, di partigiano o di patriota, od abbia fatto parte del Corpo italiano di liberazione;

3°) per tutti i reati commessi in occasione di moti e di agitazioni dei lavoratori della terra.

Se dalle sentenze o dagli atti del procedimento non appariscono sufficientemente provate le condizioni richieste dai numeri 2° e 3°, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia disporrà gli opportuni accertamenti.

Il Presidente della Repubblica è delegato anche a concedere il condono, fuori dei casi di amnistia, delle pene detentive non superiori ai quattro anni e delle pene pecuniarie non superiori a lire 600.000. Di altrettanto saranno ridotte quelle inflitte o da infliggere. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 151 Codice penale e dell'ultimo comma dell'articolo 174 Codice penale, si deroga alle esclusioni di applicabilità dell'amnistia e dell'indulto in detti articoli previsti.